



## **Delibera della Giunta Regionale n. 753 del 12/11/2010**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 1 Prevenzione, Assist. Sanitaria - Igiene sanitaria

Oggetto dell'Atto:

**ADEMPIMENTI DGRC N 533/2010 - REVOCA DGRC N 402 DEL 23.03.2010  
ISTITUZIONE DI UN CENTRO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER LA DIAGNOSI ED IL  
TRATTAMENTO DELLE NEOPLASIE GINECOLOGICHE**

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

PREMESSO che

- con delibera n. 125 del 15 febbraio 2010, la Giunta Regionale ha inteso fornire indicazioni in merito ai poteri spettanti agli organi ed agli uffici regionali *"nel periodo che intercorre tra la scadenza naturale del mandato e l'insediamento del nuovo Presidente eletto"*, ovvero nel periodo antecedente il rinnovo degli organi elettivi;
- con l'indicato provvedimento si è stabilito che nel suddetto periodo gli uffici della Giunta Regionale *"sono tenuti a sottoporre all'approvazione della Giunta e del Presidente [...] tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione di governo dell'ente e dell'attività amministrativa della Regione"*;
- in esecuzione dell'indicata deliberazione, risultano adottate, tra le altre, deliberazioni di Giunta Regionale, esorbitanti l'ambito della ordinaria amministrazione anche alla luce di quanto espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui, durante la fase pre-elettorale e fino alla sostituzione, gli organi dispongono *"di poteri attenuati, confacenti alla loro situazione di organi in scadenza, analoga, quanto a intensità di poteri, a quella degli organi legislativi in prorogatio"* (Corte Cost., n.468/1991, n.68/2010);
- con delibera n. 497 del 4 giugno 2010, in considerazione dell'erroneità del presupposto secondo cui non sussisterebbero limitazioni giuridiche ai poteri della Giunta regionale nel periodo antecedente le elezioni, è stata annullata la delibera n. 125 del 15 febbraio 2010;
- con delibera n. 533 del 02/07/2010 ad oggetto: "Sospensione degli effetti dei provvedimenti emessi nel periodo dei 46 giorni antecedenti le consultazioni elettorali del 28-29 marzo 2010", la Giunta Regionale ha disposto di:
  1. attivare il procedimento amministrativo teso all'esercizio del potere di autotutela in merito alle deliberazioni indicate nell'elenco allegato sub A;
  2. sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. l'efficacia delle deliberazioni richiamate sub 1, nelle more della conclusione del procedimento;
  3. incaricare il Coordinatore dell'AGC 01 di trasmettere immediatamente il provvedimento ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti, al fine dell'avvio del procedimento volto all'esercizio dei poteri di autotutela;
  4. dare mandato ai Coordinatori e ai Dirigenti di Settore competenti di predisporre, all'esito delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.
- tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010, vi è, tra le altre, la delibera n. 402 del 23.3.2010, avente ad oggetto: " Istituzione di un Centro di Riferimento regionale per la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie ginecologiche";

CONSIDERATO che

- in attuazione del disposto della delibera di Giunta n. 533 del 02/07/2010, il Settore Assistenza Sanitaria dell'AGC 20, con nota n. 635117 del 26.07.2010, ha dato comunicazione al Direttore Generale dell'AOU Federico II del formale avvio del procedimento suddetto;
- l'azienda proponente non ha eccepito osservazioni in merito;
- alla delibera di Giunta regionale n 402/2010 non hanno fatto seguito, allo stato, atti consequenziali applicativi o esecutivi e che non sussistono elementi ostativi all'assunzione di determinazione di autotutela in merito allo stesso;

#### RILEVATO inoltre

- che con decreto del Commissario ad acta n 61 del 15/10/2010 è stato approvato il protocollo di intesa tra la Regione Campania e l'Università degli Studi di Napoli Federico II per disciplinare il rapporto tra SSR ed Università per lo svolgimento delle attività assistenziali;
- che l'art 11 del citato protocollo, sottoscritto dalle parti in data 14.10.2010, disciplina la procedura ed i requisiti per il riconoscimento dei Centri di Riferimento e per la conferma di quelli esistenti, prevedendo che alla relativa valutazione provvede una Commissione regionale appositamente istituita;

#### RITENUTO

per quanto sopra precisato e senza entrare nel merito del provvedimento che non costituisce elemento di valutazione del presente atto, sussistere l'interesse pubblico alla revoca della suindicata deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 23.3.2010, in considerazione del fatto che la stessa si configura quale atto programmatico di straordinaria amministrazione e che la istituzione del Centro di Riferimento dovrà conformarsi alle previsioni contenute nel citato protocollo di intesa di cui al decreto commissariale n 61/2010;

#### VISTI

- la DGRC n. 497 del 04/06/2010
- la DGRC n. 533 del 02/07/2010
- l'art. 1 comma 2 della L.R. 4 del 27/03/09 e l'art. 3 comma 2 della L. 108 del 17/02/1968
- l'art. 51 del vigente Statuto in tema di attribuzione della Giunta Regionale

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono di seguito integralmente richiamate:

- di revocare la deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 23.03.2010 avente ad oggetto "Istituzione di un Centro di Riferimento regionale per la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie ginecologiche";
- di inviare il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, all'AGC 20 e al BURC per la pubblicazione.